

*Strumento di intervento per l'apparato distributivo del  
Comune di San Giorgio a Cremano*

*Regolamento Commercio in sede fissa  
(approvato dal C.C. con atto n. 109/00 e succ. mod 50/02 - 20/06)*

*“Allegato N”*

**INDICE**

## **T i t o l o I**

### **Principi generali**

- Articolo 1 Oggetto del regolamento
- Articolo 2 Definizioni
- Articolo 3 Finalità del regolamento
- Articolo 4 Criteri generali di indirizzo
- Articolo 5 Competenze degli uffici comunali
- Articolo 6 Responsabile Unico del Procedimento
- Articolo 7 Sportello Unico per le Attività Produttive

Torna alla pagina iniziale

## **T i t o l o II**

### **Commercio in sede fissa**

#### **Capo I - Norme comuni**

- Articolo 8 Area funzionale
- Articolo 9 Esercizio dell'attività
- Articolo 10 Grandi strutture di vendita
- Articolo 11 Requisiti per i parcheggi

#### **Capo II - Esercizi di vicinato**

- Articolo 12 Comunicazioni ad efficacia differita
- Articolo 13 Comunicazioni ad efficacia immediata
- Articolo 14 Elementi della comunicazione e modalità di redazione
- Articolo 15 Procedimento per la comunicazione di vicinato
- Articolo 16 Esercizi di vicinato speciale
- Articolo 17 Interventi congiunti in materia urbanistica
- Articolo 18 Programma mirato di rivitalizzazione del centro storico

#### **Capo III – Medie strutture di vendita**

- Articolo 19 Caratteristiche delle medie strutture di vendita
- Articolo 20 Procedimento autorizzatorio
- Articolo 21 Comunicazioni ad efficacia immediata
- Articolo 22 Elementi della domanda o della comunicazione e modalità di redazione e presentazione
- Articolo 23 Procedimento di controllo e di verifica delle comunicazioni
- Articolo 24 Procedimento per il rilascio dell'autorizzazione
- Articolo 25 Problematiche edilizie ed urbanistiche

#### **Capo IV – Centri commerciali**

- Articolo 26 Caratteristiche e definizione
- Articolo 27 Procedure per il rilascio dell'autorizzazione

#### **Capo V – Forme speciali di vendita al dettaglio**

- Articolo 28 Tipologie
- Articolo 29 Comunicazione
- Articolo 30 Spacci interni
- Articolo 31 Apparecchi automatici
- Articolo 32 Vendita per corrispondenza o mediante sistemi di comunicazione
- Articolo 33 Vendite a domicilio
- Articolo 34 Propaganda a fini commerciali

## **T i t o l o III**

## **Disposizioni particolari e svolgimento dell'attività**

### **Capo I – Disposizioni particolari**

- Articolo 35 Collaborazione con l'Osservatorio regionale
- Articolo 36 Subingresso
- Articolo 37 Affidamento di reparto
- Articolo 38 Cessazione dell'attività

### **Capo II – Svolgimento dell'attività**

- Articolo 39 Disciplina degli orari
- Articolo 40 Pubblicità dei prezzi
- Articolo 41 Vendite straordinarie
- Articolo 42 Vendite di liquidazione
- Articolo 43 Vendite di fine stagione
- Articolo 44 Vendite promozionali
- Articolo 45 Attività temporanee di vendita
- Articolo 46 Consumo di prodotti alimentari negli esercizi di vicinato
- Articolo 47 Sospensione dell'attività

## **T i t o l o I V**

### **Disposizioni transitorie e finali**

- Articolo 48 Trattamento dei dati personali
- Articolo 49 Sanzioni
- Articolo 50 Abrogazioni

## **TITOLO I**

### **PRINCIPI GENERALI**

#### **Art. 1 – Oggetto del regolamento**

1. Il presente Regolamento disciplina l'organizzazione degli uffici, i procedimenti, gli atti e quant'altro non soggetto a riserva di legge nazionale o regionale in materia di distribuzione commerciale, nel rispetto delle indicazioni e delle disposizioni contenute nella normativa comunitaria, nazionale e regionale .

2. Le norme contenute nel presente Regolamento vanno interpretate alla luce dei principi contenuti nella normativa comunitaria, statale e regionale e si intendono automaticamente abrogate o modificate con l'entrata in vigore di successive disposizioni normative in contrasto, siano esse di carattere comunitario, nazionale o regionale.

3. I riferimenti del presente regolamento a leggi, regolamenti ed altre norme si intendono estesi alle successive modifiche ed integrazioni delle stesse.

Torna alla pagina iniziale

#### **Art. 2 - Definizioni**

1. Ai fini del presente regolamento si intendono:

a. per **Decreto**, il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 114 “Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo

4, comma 4, della legge 15 marzo 1997 n. 59”;

b. per **Legge Regionale**, la Legge Regionale 7 gennaio 2000 n. 1 “direttive regionali in materia di distribuzione commerciale”;

c. per **commercio all'ingrosso**, l'attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende ad

altri commercianti, all'ingrosso o al dettaglio, o ad utilizzatori professionali, o ad altri utilizzatori in grande. Tale attività può assumere la forma di commercio interno, di importazione o di esportazione ed è soggetta ad iscrizione nel Registro delle Imprese della competente C.C.I.A.A.;

d. per **commercio al dettaglio**, l'attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende, su aree private in sede fissa o mediante altre forme di distribuzione, direttamente al consumatore finale.

Costituisce commercio al dettaglio anche l'attività che, pur assumendo veste, aspetto, immagine o denominazione formale diversa (mostra, esposizione, rappresentanza ...) viene esercitata in locali o aree aperti/e al pubblico e si concretizza nella vendita al consumatore finale dei prodotti esposti o in operazioni a ciò finalizzate (ricevimento dei potenziali clienti, visione, illustrazione e presentazione della merce, raccolta ordinativi, stipula contratti...), essendo del tutto irrilevante l'adozione di particolari modalità quali la consegna differita;

e. per **superficie di vendita** di un esercizio commerciale, l'area destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature e simili, vetrine incluse. Non costituisce superficie di vendita quella destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi.

La superficie di vendita è determinata, per ciascun esercizio commerciale, avendo riferimento soltanto all'area di calpestio del pavimento quale risulta dalle tavole allegate alla concessione o autorizzazione edilizia o DIA;

f. per **esercizio commerciale**, il luogo o lo spazio complessivamente utilizzato ed organizzato dall'imprenditore per lo svolgimento dell'attività di vendita.;

g. per **esercizi di vicinato** quelli aventi superficie di vendita non superiore a 250 mq.;

h. per **esercizi di vicinato speciale**, quelli limitati alla dimensione massima degli esercizi di vicinato, indipendentemente dalla superficie effettiva, così come individuati dal comma 4 dell'articolo 2 della Legge Regionale 1/2000 (esercizi che trattano esclusivamente merci ingombranti delle quali il venditore non è in grado di effettuare la consegna immediata, quali auto, mobili, elettrodomestici, legnami, materiali per l'edilizia, ecc.).

i. per **medie strutture di vendita** gli esercizi aventi superficie di vendita superiore a 250 mq. e fino a 2.500 mq.;

j. per **grandi strutture di vendita** gli esercizi aventi superficie di vendita superiore a 2500 mq.;

Torna alla pagina iniziale

k. per **centro commerciale**, una media o una grande struttura di vendita nella quale più esercizi commerciali sono inseriti in una struttura a destinazione specifica e usufruiscono di infrastrutture comuni e spazi di servizio gestiti unitariamente. La superficie di vendita di un

Centro Commerciale è quella risultante dalla somma delle superfici di vendita degli esercizi al dettaglio in esso presenti;

2. Le strutture commerciali di media e grande dimensione, a norma dell'articolo 2 della Legge Regionale 1/2000, sono classificate come segue:

- a. **M1 A/M** – Medie strutture inferiori, per prodotti alimentari o misti aventi superficie netta di vendita compresa tra 250 e 1.500 mq.;
- b. **M1 E** – Medie strutture inferiori, per prodotti extraalimentari aventi superficie netta di vendita compresa tra 250 e 1.500 mq.;
- c. **M2 A/M** – Medie strutture superiori, anche in forma di centro commerciale, per prodotti alimentari o misti, aventi superficie netta di vendita compresa tra 1.500 e 2.500 mq.
- d. **M2 E** – Medie strutture superiori, anche in forma di centro commerciale, per prodotti extraalimentari, aventi superficie netta di vendita compresa tra 1.500 e 2500 mq.
- e. **G1 A/M**– Ipermercati: strutture di vendita fino a 5.000 mq. Per la vendita di prodotti alimentari e non alimentari;
- f. **G1 E** – Strutture di vendita fino a 15.000 mq. Per la vendita di soli prodotti non alimentari;
- g. **G2 CQ** – Centri commerciali di quartiere o interquartiere: strutture commerciali di almeno 6 esercizi commerciali in diretta comunicazione tra loro, o posti all'interno di una struttura funzionale unitaria articolata lungo un percorso pedonale di accesso comune, fino a 4.000 mq. Di vendita;
- h. **G2 CI** – Centri commerciali inferiori: strutture commerciali di almeno 8 esercizi commerciali con le caratteristiche di cui alla lettera precedente, con superficie di vendita fino a 15.000 mq.;
- i. **G2 CS** – Centri commerciali superiori: strutture commerciali di almeno 12 esercizi commerciali, con le caratteristiche di cui alla precedente lettera, con superficie maggiore di 15.000 mq., fino ad un massimo di 25.000 mq.
- j. **G ACP** – Centri commerciali costituiti da aggregazioni commerciali polifunzionali. Dette aggregazioni devono essere costituite da almeno 6 esercizi appartenenti alle grandi e medie strutture ed esercizi di vicinato, con singole superfici di vendita fino a mq. 5.000, nonché da attività produttive artigianali e di servizi.

Torna alla pagina iniziale

### Art. 3 - **Finalità del Regolamento**

1. Il presente Regolamento, nell'ambito dei principi espressamente previsti dal Decreto, dalla Legge Regionale e dagli altri atti di indirizzo, nazionali e regionali, persegue le seguenti finalità:

- riqualificazione e sviluppo della rete distributiva locale, favorendo la crescita dell'imprenditoria e dell'occupazione;
- trasparenza e qualità del mercato, libera concorrenza e libertà di impresa, libera circolazione delle merci al fine di realizzare le migliori condizioni di prezzi, efficienza, ed efficacia della rete distributiva;
- tutela dei consumatori rispetto alle possibilità di approvvigionamento;
- efficacia e qualità del servizio, con particolare riguardo all'adeguatezza della rete di vendita nel contesto sociale e ambientale e in relazione alle caratteristiche del sistema insediativo, infrastrutturale ed alla mobilità;
- crescita delle attività commerciali, in particolare di piccole e medie dimensioni, che integrino e valorizzino la qualità della città e del territorio, la riqualificazione ed il riuso di aree urbane;
- pluralismo ed equilibrio tra le diverse forme di vendita;
- salvaguardia del centro storico e delle aree di valore storico-artistico, consentendo la presenza competitiva di attività adeguate;

- sviluppo dell'associazionismo tra piccole imprese.

Torna alla pagina iniziale

#### **Art. 4 - Criteri generali di indirizzo**

1. I principi ed obiettivi individuabili dall'Amministrazione comunale di San Giorgio a Cremano per l'insediamento e l'esercizio delle attività commerciali sono individuabili:

- nella promozione dei processi di integrazione degli esercizi di vicinato con tutte le altre funzioni insediative previste

sul territorio, riconoscendo alla rete costituita da tali esercizi un ruolo fondamentale rispetto alla qualità dei servizi per la popolazione residente e per i consumatori in genere;

- nella valorizzazione della funzione commerciale anche ai fini della riqualificazione del tessuto urbano e del

patrimonio edilizio esistente;

- nella integrazione, dal punto di vista della rete distributiva, di tutte le parti del territorio urbano;

- nella integrazione, nel centro storico, fra le attività commerciali e le altre attività di produzione artigianale, culturali, e quant'altro necessario ad un sinergico progetto di sviluppo.

2. I criteri di programmazione urbanistica riferiti al settore distributivo dovranno essere applicati tenendo conto:

- dell'esigenza prioritaria del contenimento del consumo del suolo;
- dell'esigenza di riqualificazione del sistema degli insediamenti verso una città polifunzionale;
- del rafforzamento dell'offerta di servizi alle persone ed alla produzione;
- del miglioramento dell'accessibilità

3. L'Amministrazione comunale, qualora ne ravvisi l'esigenza o l'opportunità, può approvare con appositi provvedimenti uno o più programmi

mirati alla rivitalizzazione o alla caratterizzazione di singole parti del territorio comunale.

Torna alla pagina iniziale

#### **Art. 5 - Competenze degli Uffici comunali**

1. La regolamentazione, direzione e controllo della rete distributiva del territorio, nelle diverse forme individuate nello strumento di intervento per

l'apparato distributivo, previsto dall'articolo 13 della Legge Regionale, spetta all'Amministrazione Comunale, che le esercita attraverso il Settore

Sviluppo del Territorio.

2. Il procedimento per il rilascio di autorizzazioni o concessioni, di denuncia di inizio attività o di comunicazione, in materia commerciale ed

urbanistica, nonché ogni altra attività disciplinata dal presente Regolamento, è unico ed è organizzato con criteri di unità, uniformità ed

omogeneità, anche ove comporti l'intervento di diversi settori dell'Amministrazione comunale.

3. Il Dirigente del Settore Sviluppo del Territorio è responsabile di tutta l'attività gestionale relativa all'apparato distributivo del territorio, in

ottemperanza alle vigenti disposizioni normative, agli indirizzi dell'Amministrazione comunale o in virtù di funzioni ad Esso espressamente attribuite.

4. Il Dirigente del Settore Sviluppo del Territorio, ovvero il Responsabile Unico del Procedimento, di cui al successivo articolo 6, si avvarrà, per

quanto concerne le attività istruttorie e di controllo, nonché per la emanazione di provvedimenti autorizzatori, concessori, pareri, visti e quant'altro necessario all'esercizio delle attività commerciali, degli altri Settori ed Uffici comunali comunque coinvolti nel procedimento unico.

Essi si avvarranno, altresì, dell'attività istruttoria e di controllo demandata da leggi e regolamenti ad altri Enti esterni al Comune, nell'ambito della disciplina attuativa prevista dallo specifico protocollo di intesa da sottoscrivere a norma delle disposizioni afferenti lo Sportello Unico per le Attività Produttive.

Torna alla pagina iniziale

#### **Art. 6 - Responsabile Unico del Procedimento**

1. L'intera attività istruttoria dei procedimenti di cui al presente regolamento è demandata ad un Responsabile Unico del Procedimento, allo scopo individuato dal Dirigente del Settore Sviluppo del Territorio. Il nominativo del Responsabile Unico del Procedimento è notificato all'interessato con la comunicazione di avvio del procedimento di cui all'articolo 7 della legge n. 241/90.

2. Il Responsabile Unico del Procedimento svolge tutti i compiti previsti dall'art. 6 della legge 241/1990 ed, in particolare, cura la corrispondenza con gli interessati o i controinteressati, ivi comprese le richieste di integrazioni di dati, dichiarazioni o documenti e le comunicazioni d'ufficio.

Provvede inoltre ad assicurare adeguati controlli sulle attività e sulle dichiarazioni rese nell'ambito dei procedimenti a Lui assegnati.

3. Restano salve le competenze del Dirigente responsabile per l'adozione degli atti finali dei singoli procedimenti.

4. Ogni ufficio comunale interessato ai procedimenti di cui al presente regolamento individua uno o più referenti cui il Responsabile del Procedimento si rapporta per dar luogo ad un'organizzazione improntata a criteri di certezza, celerità, uniformità, omogeneità, efficienza ed efficacia.

5. L'elenco dei referenti è pubblico e di esso, insieme alle altre indicazioni di carattere organizzativo e procedimentale, è data la massima diffusione anche mediante la rete telematica.

Torna alla pagina iniziale

#### **Art. 7 - Sportello Unico per le Attività Produttive**

1. Sono fatte salve le procedure riguardanti lo Sportello Unico per le attività Produttive, disciplinate con separata regolamentazione ai sensi del d.p.r. 20 ottobre 1998, n. 447 "Regolamento recante norme di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per la realizzazione, l'ampliamento, la ristrutturazione e la riconversione di impianti produttivi, per l'esecuzione di opere interne ai fabbricati, nonché per la determinazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo, 1997, n. 59".

2. Ove, anche su richiesta dell'interessato, sia attivata la specifica procedura dello Sportello Unico, per la materia disciplinata dal presente regolamento, si applicano le norme ed i termini previsti dalla specifica normativa in materia e la competenza esclusiva è del Responsabile dello Sportello Unico per le Attività Produttive.

Torna alla pagina iniziale

## **TITOLO II**

# COMMERCIO IN SEDE FISSA

## CAPO I - NORME COMUNI

### Art. 8 - Area funzionale

1. Il Comune di San Giorgio a Cremano, nell'ambito delle aree funzionali sovracomunali omogenee, configurabili come unico bacino d'utenza, individuate dall'articolo 1 della legge regionale, appartiene all'Area 1 – Area Metropolitana di Napoli ed alla classe 1 – Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti.

### Art. 9 - Esercizio delle attività

1. Tutte le attività disciplinate dallo strumento di intervento per l'apparato distributivo del Comune di San Giorgio a Cremano devono essere esercitate in ottemperanza alle disposizioni normative di cui al Decreto ed alla Legge Regionale, nonché nel rispetto delle disposizioni del presente regolamento, di quelle in materia urbanistica, di quelle relative alle destinazioni d'uso dei locali e degli immobili e di quelle in materia igienico - sanitaria.

2. E' fatto assoluto divieto di effettuare la vendita all'ingrosso ed al dettaglio negli stessi locali.

Torna alla pagina iniziale

3. Il divieto di cui al comma precedente, a norma del comma 5 dell'art. 2 della Legge regionale, non si applica alla vendita, esclusiva o prevalente, dei seguenti prodotti:

- macchine, attrezzature e articoli tecnici per l'agricoltura, il commercio, l'industria e l'artigianato;
- materiale elettrico;
- colori o vernici, carte da parati;
- ferramenta ed utensileria;
- articoli per impianti idraulici a gas ed igienici;
- articoli per riscaldamento;
- strumenti scientifici e di misura;
- macchine per ufficio;
- auto, moto, cicli e relativi accessori e parti di ricambio;
- combustibili;
- materiale per l'edilizia;
- legnami.

4. Tutte le istanze e/o comunicazioni previste dal presente regolamento, devono essere presentate o inviate esclusivamente al:

**Comune di San Giorgio a Cremano**

**Settore Sviluppo del Territorio**

**Piazza V. Emanuele II, 10**

5. Tutti i termini per la conclusione dei singoli procedimenti, o parti di essi, indicati nel presente regolamento, decorrono esclusivamente dalla data di ricevimento/arrivo della domanda e/o della comunicazione presso la Direzione del Settore sviluppo del Territorio.

6. L'esercizio delle attività commerciali, soggette a preventivo atto di assenso comunque denominato, da rilasciarsi a norma dello strumento di intervento per l'apparato distributivo del Comune di San Giorgio a Cremano, può essere avviato solo successivamente al rilascio



dell'autorizzazione unica prevista. L'autorizzazione potrà essere rilasciata esclusivamente per singole attività da attivarsi in specifiche unità locali.

Torna alla pagina iniziale

7. L'autorizzazione di cui al comma precedente è rilasciata, a conclusione dell'istruttoria definita dal Responsabile Unico del Procedimento con le modalità di cui al presente regolamento, dal Dirigente del Settore Sviluppo del Territorio.

Torna alla pagina iniziale

#### **Art. 10. Grandi strutture di vendita**

1. Sul territorio di San Giorgio a Cremano, in considerazione della sua conurbazione e di tutta la disciplina in materia urbanistica, non è ammessa l'attivazione di grandi strutture di vendita.

2. La Giunta municipale, con la collaborazione dell'Osservatorio di cui al successivo articolo 43, predisporrà interventi atti a verificare nel tempo la possibilità di modificare la presente disposizione, nel rispetto di quanto stabilito dalle relative disposizioni regionali ed in rapporto ad una verificata disponibilità della domanda.

Torna alla pagina iniziale

#### **Art. 11 - Requisiti per i parcheggi**

1. La superficie minima di parcheggio relativa alle strutture commerciali di cui al comma 4 art. 2 della L.R. n. 1/2000, sarà calcolata in riferimento alla superficie di vendita.

2. Le strutture di media distribuzione devono rispettare i seguenti parametri minimi di parcheggio, rapportati ad ogni mq di superficie di vendita dell'esercizio:

- M1 A/M 0,8
- M1 E 0,8
- M2 A/M 1,5
- M2 E 1
- 

3. L'adeguamento ai parametri di parcheggio è richiesto nel caso di rilascio di nuova autorizzazione e di ampliamento della superficie di vendita.

Esso non è previsto invece per il trasferimento di azienda, per nuove aperture o per ampliamenti a seguito di concentrazioni o accorpamenti che non superino il limite di soglia delle strutture di tipologia M1.

4. Le aree di parcheggio devono essere realizzate in diretta contiguità fisica e funzionale con le relative strutture commerciali.

5. La realizzazione di accessi ed uscite veicolari in rapporto alle aree destinate a parcheggi ed alla struttura deve essere volta ad evitare interferenze con il traffico delle primarie vie di comunicazione, in ossequio all'articolo 22 del d.lgs. n. 285/92.

6. Per gli utenti fisicamente impediti devono essere rimosse le barriere architettoniche presenti.

7. I parcheggi asserviti agli esercizi commerciali devono soddisfare i seguenti requisiti minimi di prestazione:

- parcheggi in superficie: in generale la realizzazione di aree dedicate alla sosta dei veicoli deve ispirarsi alla necessità di attenuazione dell'inquinamento visivo che tali aree, soprattutto se estese, comporta. Le aree destinate alla sosta di veicoli, se di superficie superiore ai

1.200 mq., dovranno essere intervallate da fasce alberate. Le zone alberate o arbustive dovranno avere dimensione non inferiore al 20% del

Torna alla pagina iniziale

totale dell'area e dovranno corrispondere alle specie climatiche mediterranee del paesaggio della città. Tutte le zone di sosta dovranno essere

realizzate, se si opera su aree non edificate, attraverso sistemi (reti sul terreno- altre tecniche) non impermeabilizzanti.

- parcheggi nel sottosuolo: per la realizzazione di parcheggi nel sottosuolo va posta particolare attenzione nei confronti dell'equilibrio geologico e tettonico, della tutela dei corpi idrici, dell'interferenza con i sottoservizi e dell'uso della superficie. Le opere interrato dovranno essere progettate sulla base di esaustive e dettagliate indagini geognostiche e geopedologiche per documentare la consistenza tettonica del sottosuolo, la formazione di strati del suolo, la presenza di cavità, faglie, piani di scivolamento, materiali di riporto. L'indagine va estesa ad un'area circostante l'intervento dimensionalmente significativa, e comunque non inferiore a 50 m intorno al perimetro, soprattutto in presenza di fenomeni franosi e cavità accertate, di opere rilevanti già eseguite o di importanti reti di servizio. Andranno inoltre documentate le ipotesi di equilibrio e gli effetti determinati sul sottosuolo dalle opere una volta realizzate. Per le superfici soprastanti i parcheggi interrati, fatte salve le destinazioni d'uso definite dagli strumenti urbanistici, sarà predisposto un progetto di forte valenza ambientale che restituisca l'area alla migliore qualità urbana. In particolare sarà ricostituito, laddove possibile, uno strato di terreno vegetale, di spessore non inferiore a 100 cm, per la piantumazione di arbusti e piante tappezzanti. Le zone non interessate dalla realizzazione delle opere nel sottosuolo saranno piantumate con essenze arboree che contribuiscano al condizionamento del microambiente, con la filtrazione e l'assorbimento di parte delle sostanze gassose di scarico dei veicoli. Per le pavimentazioni e lo smaltimento delle acque valgono le prescrizioni per i parcheggi in superficie.

8. Per le strutture di vendita, la cui previsione di parcheggi secondo le norme urbanistiche, superi i 400 posti auto, almeno un terzo di essi dovrà,

comunque, essere ubicato al coperto, onde limitare l'impatto estetico e l'occupazione di suolo.

9 Nella zona dei parcheggi dovranno poi essere inserite una o più isole per i rifiuti di tutte le specie per le quali viene effettuata, da parte del

Comune o di altri enti, la raccolta differenziata.

10. Dovrà essere offerta al Comune la possibilità di utilizzare il parcheggio nei periodi di chiusura degli esercizi (serali, giorni festivi, eventuali

periodi di ferie) per spettacoli, manifestazioni e fiere, per recuperare le stesse aree ad un uso pubblico e sociale esteso e qualificato.

Torna alla pagina iniziale

## ***CAPO II - ESERCIZI DI VICINATO***

### **Art. 12 - Comunicazioni ad efficacia differita**

1. L'apertura, il trasferimento di sede, l'ampliamento della superficie di vendita fino a 250 mq., l'estensione o la variazione del settore

merceologico, sono soggetti a previa comunicazione al Comune .

2. La comunicazione di cui al presente articolo, purchè redatta nelle forme prescritte e completa degli elementi di cui al successivo art. 14, consente l'effettuazione dell'operazione e l'esercizio dell'attività nella stessa indicata decorsi almeno trenta giorni dalla data del suo ricevimento/arrivo presso la Direzione del Settore Sviluppo del Territorio del Comune, secondo quanto specificato al comma 5 del precedente art.9 (cioè il trentunesimo giorno, conteggiando quello di ricevimento).

Torna alla pagina iniziale

#### **Art. 13 - Comunicazioni ad efficacia immediata**

1. La cessazione dell'attività, il trasferimento della gestione o della proprietà per atto tra vivi o per causa di morte, la riduzione della superficie di vendita e/o del settore merceologico di un esercizio di vicinato sono soggetti a preventiva comunicazione al Comune.

2. La comunicazione di cui al presente articolo, purchè redatta nelle forme prescritte e completa degli elementi di cui al successivo art. 14, consente di subentrare nell'attività, di cessarla o di ridurre la superficie di vendita e/o il settore merceologico immediatamente, cioè nella stessa data in cui è ricevuta dalla Direzione del Settore Sviluppo del Territorio del Comune.

#### **Art. 14 - Elementi della comunicazione e modalità di redazione**

1. La comunicazione di cui agli artt. 12 e 13 deve essere effettuata utilizzando esclusivamente l'apposita modulistica approvata ai sensi dell'art. 10, comma 5, del Decreto (Mod. COM 1), disponibile presso la Direzione del Settore Sviluppo del Territorio – Servizio Attività Produttive e la rete telematica del Comune o del Minindustria.

2. La comunicazione effettuata su modulistica diversa o su carta semplice non è efficace ed idonea a produrre alcuno degli effetti giuridici previsti dal Decreto ed è conseguentemente respinta ed archiviata dandone comunicazione all'interessato.

3. Per ogni operazione deve essere presentata una apposita specifica comunicazione, salva la sola ipotesi del trasferimento di sede con contestuale variazione (ampliamento o riduzione) della superficie di vendita, caso in cui è sufficiente compilare la sola sez. C.1 secondo le istruzioni contenute nel Mod. COM 1.

4. La comunicazione deve essere presentata od inviata in triplice copia con tutte le firme in originale (titolare o legale rappresentante dell'impresa, altri amministratori o soci di cui all'art. 2 D.P.R. 252/1998, eventuale preposto) – una per il Comune, una per l'impresa ed una per la C.C.I.A.A. per la presentazione al Registro delle Imprese – e deve essere compilata in maniera completa e chiara.

Torna alla pagina iniziale

5. In particolare nel QUADRO AUTOCERTIFICAZIONE, la dichiarazione relativa al locale sede dell'esercizio, concernente il rispetto dei regolamenti locali di polizia urbana, annonaria, igienico-sanitaria, dei regolamenti edilizi e delle norme urbanistiche e quelle relative alla destinazione d'uso, deve essere integrata con l'indicazione, nelle apposite righe, di seguito alla locuzione "in quanto", degli estremi dei provvedimenti che ne attestano l'idoneità e cioè:

a) della certificazione di agibilità dell'immobile o della concessione edilizia, o della concessione in sanatoria o della domanda di condono, se

non ancora esaminata, ovvero delle autorizzazioni edilizie o delle denunce di inizio attività effettuate e realizzate o, comunque, di qualsiasi mezzo di prova della conformità urbanistico edilizia, compreso la destinazione d'uso dell'immobile, senza tenere in alcun conto la destinazione catastale. A richiesta dell'ufficio comunale competente in materia, dovrà essere altresì esibita, per una più immediata identificazione dell'immobile, la planimetria dell'unità edilizia e/o il certificato catastale.

b) degli estremi dell'autorizzazione sanitaria, ovvero, qualora non occorra, la non necessità della stessa.

6. Alla comunicazione, nel caso in cui la stessa non sia firmata davanti al dipendente incaricato di riceverla, deve essere allegata fotocopia di un documento d'identità in corso di validità di ognuna delle persone che rendono e sottoscrivono dichiarazioni; nel caso di cittadini extracomunitari, questi debbono allegare fotocopia di valido permesso di soggiorno.

7. Deve essere inoltre effettuato il pagamento dei diritti d'istruttoria ed altri eventualmente previsti.

8. La mancanza, incompletezza o non leggibilità anche di una delle dichiarazioni o di uno dei dati e allegati di cui al precedente comma 4, comporta l'inidoneità e l'inefficacia della comunicazione. E' data facoltà al Responsabile Unico del Procedimento, di cui al precedente articolo 6, di richiedere all'interessato l'integrazione degli elementi mancanti, da presentare entro un termine massimo di giorni 15 dalla data di ricevimento della comunicazione. In tale periodo il termine dei 30 giorni è interrotto fino all'integrazione della pratica.

Torna alla pagina iniziale

#### **Art. 15 - Procedimento per la comunicazione di vicinato**

1. A seguito della presentazione o ricevimento delle comunicazioni di cui ai precedenti articoli, il Responsabile Unico del procedimento procede alla verifica della loro regolarità e correttezza formale e cioè della presenza, completezza e leggibilità di tutti gli elementi - dati, dichiarazioni, allegati - richiesti, notiziando l'interessato dell'avvio del procedimento.

2. Ove la comunicazione risulti formalmente regolare e corretta vengono attivati i controlli e le verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese e dei dati indicati.

3. Nel caso in cui la comunicazione non sia regolare o corretta per riscontrate incompletezze, omissioni o incomprensibilità in relazione agli elementi richiesti al precedente art. 14, non sanabili attraverso la richiesta di integrazione di cui al comma 8 del precedente articolo 14, la stessa è considerata inidonea ed inefficace a realizzare gli scopi e gli effetti voluti ed è perciò rigettata attraverso una comunicazione

dell'Amministrazione nella quale si indicano le irregolarità e le incompletezze e, nel contempo, si fa divieto e si diffida dall'esercitare l'attività.

I termini di cui agli artt. 12 e 13 decorrono dal ricevimento di nuova, regolare, completa comunicazione per la quale dovranno essere nuovamente assolti i pagamenti degli eventuali diritti d'istruttoria.

4. La Direzione del Settore Sviluppo del Territorio – Servizio Attività Produttive – adotta ogni opportuna iniziativa per divulgare istruzioni atte a facilitare la corretta compilazione delle comunicazioni, potendo a tal fine anche predisporre moduli integrativi o complementari.

5. Salva l'ipotesi di diversa espressa indicazione, il recapito per la corrispondenza agli interessati è costituito dalla residenza (in caso di ditta individuale) o dalla sede legale (in caso di società) dichiarate nella comunicazione.
6. La regolare comunicazione, una copia della quale deve essere presentata alla Camera di Commercio entro i 30 giorni successivi all'effettivo inizio dell'attività, costituisce il titolo che legittima l'esercizio del commercio al dettaglio.
7. Comune e Camera di Commercio stabiliscono gli opportuni, idonei, reciproci accordi di collaborazione per verificare quali fra le operazioni comunicate siano state effettivamente attivate, al fine di un loro corretto monitoraggio ed osservatorio.

Torna alla pagina iniziale

8. Il Comune può sempre e comunque intervenire con provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività e chiusura dell'esercizio in caso di mendacità e falsità delle dichiarazioni rese nella comunicazione o dei documenti prodotti a corredo, anche se accertata dopo il decorso di 30 giorni dalla sua presentazione.
9. Gli atti relativi al procedimento sono soggetti alle forme di accesso previste dagli artt. 22 e ss. della legge 241/1990 e dal regolamento comunale in materia.

#### **Art. 16 - Esercizi di vicinato speciale**

1. A norma del comma 4 dell'articolo 2 della Legge Regionale, il Comune, fermo restando la procedura di cui ai precedenti articoli del presente capo II, rilascerà apposita autorizzazione per quegli esercizi commerciali che trattano esclusivamente merci ingombranti delle quali il venditore non è in grado di effettuare la consegna immediata, come auto, mobili ed elettrodomestici, legnami, materiali per l'edilizia, ecc.. Detta autorizzazione dovrà specificare la limitazione dei prodotti da mettere in commercio.
2. La superficie di vendita di detti esercizi sarà limitata alla dimensione massima degli esercizi di vicinato attribuendo la restante superficie a magazzino, deposito o superficie espositiva.

Torna alla pagina iniziale

#### **Art. 17 - Interventi congiunti in materia urbanistica**

1. Nel caso in cui l'esercizio commerciale debba insediarsi in una struttura non esistente, ovvero in una struttura esistente sulla quale è necessario eseguire interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, ampliamenti o cambi di destinazione d'uso, occorre inoltrare l'istanza, corredata da tutta la documentazione minima necessaria, al Settore Sviluppo del Territorio - Servizio Attività Produttive, ovvero allo Sportello Unico per le Attività Produttive, segnalando, comunque, la necessaria contestualizzazione con la comunicazione di vicinato. L'elenco completo dei documenti potrà essere richiesto sia agli uffici citati che all'ufficio competente all'istruttoria in materia urbanistica.
2. In tale ipotesi, nel modello di domanda approvato dalla conferenza unificata, si ometterà di autocertificare la conformità urbanistico edilizia che è da conseguire.
3. Il Responsabile Unico del Procedimento avvierà l'iter istruttorio prescritto, richiedendo altresì il Nulla Osta del Responsabile del procedimento in materia urbanistica per tutti gli interventi edilizi a farsi.

4. Il Dirigente del Settore Sviluppo del Territorio, a conclusione dell'iter istruttorio ed acquisito il parere favorevole del Responsabile Unico del procedimento ed il Nulla Osta del Responsabile del procedimento in materia urbanistica, rilascerà un atto contestuale unico concernente sia gli aspetti urbanistico – edilizi cheannonari. Tale atto dovrà portare, fra gli allegati, la comunicazione di vicinato ed il N.O. urbanistico.

5. All'interno delle zone omogenee di tipo A, B e C, così come definite dal D.M. LL.PP. 2 aprile 1968, n. 1444, sono consentite utilizzazioni di cubatura attraverso il recupero di locali esistenti situati sotto il piano stradale, al fine di collocare attività commerciali di vicinato , ovvero allo scopo di favorire l'ampliamento o il trasferimento di attività esistenti nella medesima zona.

6. All'interno delle zone omogenee di tipo A e B, secondo quanto previsto dal D.M. LL.PP. 2 aprile 1968, n. 1444, sono consentiti i cambi di destinazione d'uso degli immobili esistenti, al fine di collocare attività commerciali di vicinato, ovvero attività di media distribuzione non alimentare con una superficie di vendita non superiore ai 300 mq. Il cambio dei destinazione d'uso è altresì consentito, entro i limiti dei 300 mq, per l'ampliamento o il trasferimento di attività preesistenti nella medesima zona.

Torna alla pagina iniziale

#### **Art. 18 - Programma mirato di rivitalizzazione del centro storico**

1. A norma dell'art. 16 della Legge Regionale n. 1/2000, viene delimitato il Centro Storico commerciale comunale, ricomprendendo in esso le zone A) e B) del P.R.G., identificabili quali fasce di intervento differenziato.

2. Il Comune di San Giorgio a Cremano, nel rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 16 della Legge Regionale, si impegna ad approvare con successivo provvedimento, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, un programma mirato per la rivitalizzazione del centro storico come sopra individuato.

3. Detto strumento avrà il compito di preservare, rilanciare e potenziare la funzione tipica del commercio nel centro storico ed il ruolo primario di aggregazione della vita sociale.

4. Per il conseguimento degli obiettivi individuati, il programma dovrà prevedere:

- la individuazione di aree degradate ed abbandonate, ovvero edifici non utilizzati, per specifici interventi che favoriscano il loro riutilizzo a scopi commerciali;
- stabilire un vincolo di destinazione delle preesistenze storiche per specifiche tipologie di esercizi;
- esclusivamente per la zona A) del P.R.G., stabilire le caratteristiche delle insegne e delle vetrine e gli elementi di arredo esterno, nonché il sistema di illuminazione esterna nei casi di nuova realizzazione;
- modalità di incentivazione per l'apertura di esercizi specializzati , sia per il comparto alimentare che non alimentare, in relazione a specifiche caratterizzazione dei luoghi.

5. Nelle more dell'adozione del programma di cui ai commi precedenti, allo scopo di salvaguardare le caratteristiche, l'immagine ed il decoro del bene culturale, rappresentato dai luoghi di particolare pregio ed interesse storico, architettonico, ambientale e culturale della città, nonché in coerenza con i programmi di viabilità e di prevenzione dell'inquinamento, nella zona A del P.R.G. del Comune, individuata nella planimetria allegata al presente regolamento, è vietata la vendita esclusiva o prevalente dei seguenti prodotti:

- tutti quelli di cui al comma 3 del precedente articolo 9;
- grandi elettrodomestici (frigoriferi, lavatrici, lavastoviglie e simili);

- rottami e materiali di recupero;
- materiali e componenti meccanici;
- prodotti chimici;

Nella zona B) del P.R.G. del Comune, di cui alla planimetria allegata, è vietata la vendita esclusiva o prevalente dei seguenti prodotti:

- prodotti chimici;
- rottami e materiali di recupero;
- combustibili;
- materiali per l'edilizia;
- legnami;
- macchine, attrezzature e articoli tecnici per l'agricoltura, l'industria e l'artigianato.

E' inoltre vietata, nella zona A) del P.R.G., l'attivazione di:

- esercizi di trattenimento e svago, quali sale da ballo, discoteche, ecc., nonché attività classificate come insalubri, a norma delle vigenti disposizioni in materia sanitaria, quali officine meccaniche, di riparazione auto e moto, autocarrozzerie, elettrauto e gommisti, falegnamerie ed altre attività che producono inquinamento acustico, atmosferico, ecc. , ovvero che siano in contrasto con il decoro urbano della zona.

6. Fatto salvo il diritto acquisito dagli esercizi che già svolgono le attività di cui al comma precedente, per i quali il programma citato dovrà prevedere tempi, modalità ed eventuali incentivi per la loro delocalizzazione, sono vietati nuovi insediamenti (anche per trasferimento o ampliamento della superficie di vendita ), nonché estensioni merceologiche rispetto alla gamma di prodotti commercializzata. L'inosservanza dei divieti in questione integra la fattispecie dell'attività abusivamente esercitata, soggetta alle sanzioni di cui all'articolo 22 del Decreto, con conseguente provvedimento di diffida e divieto della sua prosecuzione con contestuale chiusura dell'esercizio.

Torna alla pagina iniziale

### ***CAPO III - MEDIE STRUTTURE DI VENDITA***

#### **Art. 19 - Caratteristiche delle medie strutture di vendita**

1. Le medie strutture di vendita al dettaglio di tipo M2, a norma de comma 3 dell'articolo 2 della Legge regionale, devono assicurare almeno un servizio igienico, ad uso della clientela, per ogni 1.000 mq di superficie di vendita, o frazione di essi superiore a 500 mq.. Alle stesse strutture è data facoltà di attivare, all'interno della struttura e nel rispetto della relativa normativa, un pubblico esercizio di somministrazione bevande ad uso esclusivo della clientela.

2. Per gli utenti fisicamente impediti devono essere rimosse le barriere architettoniche presenti.

3. All'interno delle zone omogenee di tipo A, di cui al D.M. LL.PP. 2 aprile 1968, n. 1444, possono essere attivate medie strutture di vendita esclusivamente di tipo extraalimentare e per una superficie non superiore a 300 mq.- Dette strutture devono predisporre progetti di coordinamento con le aree esterne, progetti di mobilità anche non realizzati attraverso l'uso dei parcheggi, programmi di particolare "qualità del servizio", programmi di coordinamento con la rete del vicinato e/o con esperienze di vendita su suolo pubblico.

4. All'interno delle zone omogenee di tipo B, di cui al D.M. LL.PP. 2 aprile 1968, n. 1444, possono essere attivate, nel rispetto di tutte le norme di

cui al presente regolamento , medie strutture di vendita di tipo alimentare, non alimentare o misto, per una superficie complessiva non superiore a 300 mq.

Torna alla pagina iniziale

#### **Art. 20 - Procedimento autorizzatorio**

1. L'apertura, il trasferimento di sede, l'ampliamento della superficie di vendita di esercizi fino a 2500 mq., l'estensione o il cambiamento del settore merceologico di una media struttura di vendita, sono soggetti ad autorizzazione comunale.

2. La domanda deve essere presentata, a pena di irricevibilità con conseguente suo rigetto e immediata archiviazione, contestualmente a:

- domanda di concessione o autorizzazione edilizia (ovvero dichiarazione di esistenza delle stesse);
- denuncia di inizio attività o altro atto che legittimi l'esecuzione dei lavori e delle opere edilizie indispensabili per l'esercizio dell'attività commerciale (ovvero dichiarazione di esistenza di tali atti o della loro non necessità).

3. Il termine di conclusione del procedimento inerente la richiesta di autorizzazione per le medie strutture di vendita è stabilito in 90 giorni dalla data di presentazione della domanda, purchè formalmente regolare e completa degli elementi di cui al successivo articolo 18. Per data di presentazione si intende quella in cui la domanda è ricevuta, ai sensi dell'art. 9 del presente regolamento, dalla Direzione Sviluppo del Territorio del Comune di San Giorgio a Cremano.

4. Qualora il Comune non si pronunci sulla domanda, adottando espresso provvedimento, entro il termine di cui al comma precedente, salvo vi sia stata interruzione o sospensione dei termini, la domanda si intende accolta conformemente e limitatamente agli elaborati prodotti ed alle dichiarazioni rese.

Torna alla pagina iniziale

#### **Art. 21 - Comunicazioni ad efficacia immediata**

1. La cessazione dell'attività, il trasferimento della gestione e della proprietà per atto tra vivi o per causa di morte, la riduzione della superficie di vendita e/o del settore merceologico sono soggetti alla sola preventiva comunicazione al Comune.

2. La comunicazione di cui al presente articolo, purchè redatta nelle forme prescritte e completa degli elementi di cui al successivo articolo 22, consente di subentrare nell'attività, di cessarla o di ridurre la superficie di vendita e/o il settore merceologico immediatamente, cioè nella data stessa in cui è ricevuta dalla Direzione Sviluppo del Territorio, ai sensi dell'art. 9 del presente regolamento.

#### **Art. 22 - Elementi della domanda o della comunicazione e modalità di redazione e presentazione.**

1. La domanda di cui all'art. 20 e la comunicazione di cui all'art. 21 devono essere effettuate utilizzando esclusivamente l'apposita modulistica approvata ai sensi dell'art. 10 comma 5 del Decreto Legislativo 114/1998 (Mod. COM 2 per la domanda; Mod. COM 3 per la comunicazione), disponibile presso la Direzione Sviluppo del Territorio – Servizio Attività Produttive -, gli Uffici Relazioni con il Pubblico e la rete telematica del Comune o del Minindustria.



2. La comunicazione o la domanda effettuata su modulistica diversa o su carta semplice non è efficace e idonea a produrre alcuno degli effetti giuridici previsti dal Decreto né ad avviare il procedimento di richiesta dell'autorizzazione – e quindi a conseguire gli scopi voluti dall'interessato – ed è, conseguentemente, respinta ed archiviata e di ciò viene data espressa comunicazione all'interessato.

3. La domanda di autorizzazione deve esser presentata o inviata in duplice copia con tutte le firme in originale (titolare o legale rappresentante dell'impresa, altri amministratori o soci di cui all'art. 2 D.P.R. 252/98, eventuale preposto), una per il Comune, una per l'impresa al fine, in caso di esito positivo con apposizione degli estremi dell'autorizzazione, della sua presentazione al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. entro trenta giorni dall'inizio effettivo dell'attività o delle variazioni richieste.

Torna alla pagina iniziale

4. La comunicazione di cui al precedente articolo 21 deve esser presentata o inviata in triplice copia con tutte le firme in originale (titolare o legale rappresentante dell'impresa, altri amministratori o soci di cui all'art. 2 D.P.R. 252/98, eventuale preposto), una per il Comune, una per l'impresa ed una per la C.C.I.A.A. per la presentazione al Registro delle Imprese.

5. Sia la domanda che la comunicazione devono esser compilate in maniera completa e chiara con:

- la specificazione dell'operazione che s'intende effettuare
- l'indicazione di tutti i dati richiesti nel frontespizio e nelle sezioni corrispondenti all'operazione che interessa
- le dichiarazioni prescritte dal Decreto, presenti e contenute – in relazione all'operazione che interessa – nel modello COM 2 o COM 3, da rendersi barrando obbligatoriamente tutte le caselle relative ed integrandole con i dati eventualmente richiesti nonché sottoscrivendole.

6. In particolare per quanto concerne la compilazione del QUADRO AUTOCERTIFICAZIONE, si fa riferimento alle disposizioni di cui al comma 5 del precedente articolo 14, in quanto applicabili.

7. Alla domanda o alla comunicazione, nel caso in cui le stesse non siano firmate davanti al dipendente incaricato di riceverle, deve essere allegata fotocopia di un documento di identità in corso di validità di ognuna delle persone che rendono e sottoscrivono dichiarazioni; nel caso di cittadini extracomunitari, questi debbono allegare fotocopia di valido permesso di soggiorno.

8. Alla domanda deve inoltre essere allegata:

- a) copia foglio di mappa catastale con indicata l'esatta ubicazione dell'immobile richiesto;
- b) planimetria in scala adeguata (preferibilmente 1:100 o 1:200) dell'esercizio esistente o progetto dell'edificio da realizzare con evidenziate la superficie di vendita e quella destinata a magazzini, servizi, uffici. In caso di ampliamento deve essere indicata la superficie preesistente e quella che si intende realizzare tramite separate planimetrie ed una di unione;
- c) planimetria in scala adeguata (preferibilmente 1:500) indicante gli spazi destinati a parcheggio;
- d) relazione asseverata da tecnico abilitato attestante la conformità del proposto insediamento o intervento agli strumenti urbanistici ed alla normativa richiamata dal presente regolamento. In particolare deve esser attestata la mancanza di interferenze degli accessi ed uscite veicolari

rispetto al traffico delle primarie vie di comunicazione, nonché il rispetto della dotazione e caratteristiche dei parcheggi, secondo quanto stabilito al precedente art. 10 ;

e) relazione circa le conseguenze occupazionali, il rispetto del contratto collettivo nazionale di lavoro, il rispetto degli accordi sindacali territoriali eventualmente siglati.

Torna alla pagina iniziale

#### **Art. 23 - Procedimento di controllo e di verifica delle comunicazioni**

1. Per ciò che concerne i procedimenti di controllo e verifica delle comunicazioni di cui all'art. 21 ed i conseguenti atti ed effetti finali, valgono le disposizioni dell'art. 15 del presente regolamento in quanto applicabili alle medie strutture (escluso cioè le disposizioni inerenti le comunicazioni ad efficacia differita).

#### **Art. 24 – Procedimento per il rilascio dell'autorizzazione**

1. Il rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio di una media struttura di vendita è subordinato al verificato rispetto:

- della conformità dell'insediamento ai vigenti strumenti urbanistici ed alla relativa normativa;
- dello strumento di intervento per l'apparato distributivo del Comune di San Giorgio a Cremano;
- degli eventuali programmi di cui all'art. 4, comma 3, del presente regolamento e della specifica regolamentazione commerciale con gli stessi introdotta;
- della disponibilità numerica e merceologica necessaria per il rilascio di nuove autorizzazioni, così come previsto dal comma 1 dell'art. 15 della Legge regionale;
- delle Direttive Regionali in materia di distribuzione commerciale, di cui alla Legge Regionale 1/2000;
- delle altre norme del presente regolamento e delle norme igienico-sanitarie previste nello specifico Regolamento comunale.

2. L'autorizzazione è negata qualora sia stata negata, o comunque non rilasciata almeno cinque giorni prima del termine di conclusione del procedimento inerente l'autorizzazione commerciale, la concessione o autorizzazione edilizia per la realizzazione dell'insediamento e l'autorizzazione sanitaria, se necessaria.

Torna alla pagina iniziale

3. Nel caso di domande concorrenti per l'apertura di una media struttura di vendita valgono le priorità previste dall'art. 15, comma 5, della Legge Regionale.

4. L'approvazione dei programmi di cui all'art. 4, comma 3, del presente regolamento e la specifica regolamentazione con gli stessi introdotta, possono prevedere disposizioni, prescrizioni e procedure per la valutazione dell'impatto urbanistico ambientale al fine di rendere compatibile la localizzazione e l'apertura delle medie strutture di vendita, con le caratteristiche dell'area interessata e con gli interventi programmati.

5. L'autorizzazione all'apertura o all'ampliamento di medie strutture di vendita di tipo M1 è dovuta purchè l'intervento avvenga a seguito di concentrazione o accorpamento di esercizi autorizzati, ai sensi dell'art. 24 della previgente legge 11.6.1971 n° 426, per la vendita di generi di

largo e generale consumo, esistenti sul territorio comunale da almeno un triennio, semprechè la somma delle superfici cessate sia pari ad almeno il 70% della superficie di vendita della nuova struttura, conteggiate per il valore di 250 mq e che sia garantita l'assunzione di nuovo personale.

6. E' comunque consentito il trasferimento, nonchè l'ampliamento e l'apertura a seguito di accorpamento e concentrazione, della struttura di vendita di tipo M 1, fatta salva la compatibilità alle specifiche norme urbanistiche vigenti.

7. Il rilascio dell'autorizzazione per concentrazione o accorpamento comporta la revoca dei titoli autorizzativi relativi ai preesistenti esercizi ed il totale reimpiego del personale degli esercizi concentrati o accorpati.

8. Nell'ipotesi di cui ai precedenti commi, l'autorizzazione può essere negata solo quando l'apertura o l'ampliamento della media struttura sia in contrasto con gli strumenti urbanistici o con quanto prescritto per la dotazione e le caratteristiche dei parcheggi dall'art. 11 del presente regolamento oppure quando sia negata la concessione o autorizzazione edilizia.

9. A seguito della presentazione della domanda di apertura, trasferimento di sede, ampliamento della superficie di vendita, estensione o cambiamento del settore merceologico di una media struttura, il Responsabile del Procedimento procede alla verifica della sua regolarità e correttezza formale e cioè della presenza, completezza e leggibilità di tutti gli elementi – dati, dichiarazioni, allegati – richiesti conformemente a quanto disposto dagli artt. 20 e 22 del presente regolamento.

10. Ove la domanda risulti formalmente regolare e corretta il Responsabile del procedimento attiva le procedure di verifica e di controllo delle dichiarazioni rese e dei dati indicati mediante richiesta agli uffici competenti per gli accertamenti.

Ai fini del rilascio della relativa autorizzazione amministrativa il competente ufficio comunale prima di rilasciare l'autorizzazione all'esercizio dell'attività ovvero nei casi di apertura o trasferimento di attività acquisisce le informative antimafia ex art. 1, septies del D.L.629/82 sul conto delle persone indicate nelle visure camerali prodotte dai soggetti richiedenti le autorizzazioni stesse sia in forma singola e sia in forma associata, consorziata, società cooperativa.

Qualora risultassero, a carico di uno dei soggetti di cui al comma precedente interessati direttamente e/o indirettamente al rilascio delle autorizzazioni amministrative in questione, tentativi o elementi di infiltrazioni mafiose, Il Comune di San Giorgio a Cremano si impegna, nell'ambito delle valutazioni discrezionali ammesse dalla legge, a negare il rilascio ovvero il rinnovo delle autorizzazioni amministrative stesse e a procedere alla sospensione o alla revoca delle licenze o autorizzazioni già rilasciate, secondo quanto previsto dall'1.septies del D.L. 629/82, convertito dalla legge 726/82 e integrato dalla legge 486/1988.

E' fatto obbligo al competente ufficio comunale di acquisire apposita dichiarazione come da modello allegato, sottoscritta dal legale rappresentante della azienda richiedente l'autorizzazione e contenente le seguenti clausole:

Clausola n.1

La sottoscritta azienda si impegna a denunciare alla Magistratura o agli Organi di Polizia ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità e comunque ogni illegale interferenza ad essa formulata prima del rilascio dell'autorizzazione o nel corso dell'esercizio delle attività oggetto dell'autorizzazione stessa, anche attraverso i suoi agenti, rappresentanti o dipendenti.

#### Clausola n. 2

La sottoscritta azienda si impegna a comunicare al Comune di San Giorgio a Cremano qualsiasi variazione dell'assetto gestionale e/0 proprietario ovvero subingresso o cessioni di ramo di azienda che eventualmente vengano decise dopo il rilascio dell'autorizzazione amministrativa.

#### Clausola n. 3

La sottoscritta impresa è consapevole che qualora non ottemperi o, comunque, violi le Clausole di cui ai precedenti punti 1 e 2, l'autorizzazione amministrativa richiesta sarà revocata dal Comune di San Giorgio a Cremano."

11. Nel caso in cui la domanda non sia formalmente regolare e corretta per riscontrate omissioni, incompletezze o incomprendibilità, ne viene data tempestiva comunicazione al soggetto interessato invitandolo a presentare le necessarie integrazioni (dati, dichiarazioni o altra documentazione richiesta) entro il termine perentorio di quindici giorni dalla data del ricevimento della comunicazione stessa.

Contestualmente l'interessato è informato che il decorso del termine per il rilascio dell'autorizzazione è interrotto fino all'integrazione della pratica come sopra detto e che la mancata integrazione della medesima entro i termini perentori assegnati comporta la decadenza della domanda e la sua archiviazione.

12. Le medie strutture di vendita devono essere attivate entro il termine di 12 mesi dalla data di rilascio della relativa autorizzazione. Il Comune può concedere proroga all'apertura fino ad un massimo di un anno nei casi di comprovata e documentata necessità. Nel caso in cui l'autorizzazione commerciale comprenda atti autorizzativi di natura edilizia, i suddetti termini decorrono dal termine fissato per il completamento delle opere edilizie, ancorché dette opere non siano state ultimate.

#### **Art. 25 - Problematiche edilizie ed urbanistiche**

1. Per tutte le problematiche relative all'insediamento di medie strutture di vendita in strutture non esistenti, ovvero in strutture esistenti sulle quali è necessario eseguire interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, ampliamenti e cambi di destinazione d'uso, si fa espresso riferimento alle disposizioni di cui al precedente articolo 17.

Torna alla pagina iniziale

#### **CAPO IV CENTRI COMMERCIALI**

##### **Art. 26 - Caratteristiche e definizione**

1. Il Centro Commerciale nel Comune di San Giorgio a Cremano può essere una media struttura di vendita nella quale più esercizi commerciali sono inseriti in una struttura a destinazione specifica e usufruiscono di infrastrutture comuni e spazi di servizio gestiti unitariamente. Pertanto, quale media o grande struttura di vendita, il Centro Commerciale deve essere oggetto di specifica domanda ed autorizzazione.

2. E' Centro Commerciale la struttura caratterizzata anche dalla presenza di soli esercizi di vicinato, di esercizi di vicinato e una o più medie strutture di vendita.

3. Per superficie di vendita di un Centro Commerciale si intende quella risultante dalla somma delle superfici di vendita degli esercizi al dettaglio in

esso presenti, ed essa determina la disciplina e la procedura amministrativa da applicare alle relative domande e comunicazioni.

Torna alla pagina iniziale

#### **Art. 27 - Procedure per il rilascio dell'autorizzazione**

1. Le autorizzazioni per l'apertura del centro commerciale sono disciplinate allo stesso modo di quelle della media struttura di vendita.
2. Le singole autorizzazioni commerciali o comunicazioni di inizio di attività, se dichiarate interne al centro commerciale, discendono da un unico provvedimento generale rilasciato al un soggetto promotore e possono essere scaglionate nel tempo. Possono essere richieste ed ottenute come atti autonomi, come atti ottenibili per volture parziali e/o temporanee o come specificazioni dell'atto originario.
3. E' vietata l'apertura di centri commerciali a formazione progressiva senza la relativa autorizzazione: potrà quindi non essere accettata la seconda comunicazione relativa allo stesso numero civico o a numeri civici contigui nella medesima strada laddove si possa configurare l'inizio della formazione di un centro commerciale.

Torna alla pagina iniziale

### **CAPO V FORME SPECIALI DI VENDITA AL DETTAGLIO**

#### **Art. 28 - Tipologie**

1. La vendita al dettaglio può essere esercitata nelle forme speciali previste dal Decreto secondo le modalità e nei limiti previsti dallo stesso e dal presente regolamento.
2. Le forme speciali di vendita si dividono in:
  - Vendite in spacci interni;
  - Vendite mediante apparecchi automatici;
  - Vendite per corrispondenza o mediante sistemi di comunicazione;
  - Vendite a domicilio.

#### **Art. 29 - Comunicazione**

1. L'inizio ed il trasferimento delle attività di cui al presente capo sono soggette a preventiva comunicazione al Comune. Le comunicazioni di cui al presente capo, completa degli elementi essenziali di cui al successivo comma 6, consente l'esercizio dell'attività ivi indicata decorsi trenta giorni dalla data di arrivo presso la Direzione Sviluppo del Territorio.
2. La cessazione dell'attività ed il subingresso senza modifiche è soggetta a preventiva comunicazione che ha efficacia immediata dalla data di consegna/arrivo alla Direzione del Settore sviluppo del Territorio.
3. La comunicazione di cui al presente articolo deve essere predisposta su apposita modulistica disponibile presso il Settore Sviluppo del Territorio – Servizio Attività Produttive-, ovvero presso lo Sportello Unico delle Attività Produttive e sul sito internet comunale.

Torna alla pagina iniziale

4. La comunicazione effettuata su modulistica diversa o su carta semplice non è efficace e non è idonea a produrre alcuno degli effetti giuridici previsti dal Decreto ed è, conseguentemente, dichiarata tale, respinta ed archiviata.
5. La comunicazione va predisposta in triplice copia – una per il Comune, una per l'impresa, una per la C.C.I.A.A. -, con tutte le firme in originale (titolare o legale rappresentante dell'impresa, altri amministratori o soci, eventuale preposto).
6. La comunicazione deve obbligatoriamente contenere i seguenti elementi:

- la specificazione dell'operazione che si intende effettuare;
- l'indicazione di tutti i dati richiesti nel frontespizio e nelle sezioni corrispondenti all'operazione che interessa;
- le dichiarazioni prescritte dal Decreto, presenti e contenute – in relazione all'operazione che interessa – nel modello appositamente predisposto, da rendersi barrando obbligatoriamente tutte le caselle relative ed integrandole con i dati eventualmente richiesti nonché sottoscrivendole.

In particolare nel QUADRO AUTOCERTIFICAZIONE, la dichiarazione, relativa al locale sede dell'esercizio, concernente il rispetto dei regolamenti locali di polizia urbana, annonaria, igienico-sanitaria, dei regolamenti edilizi e delle norme urbanistiche e quelle relative alla destinazione d'uso deve essere integrata con l'indicazione, nelle apposite righe, di seguito alla locuzione "in quanto", degli estremi dei provvedimenti che ne attestano l'idoneità e cioè degli estremi della certificazione di agibilità dell'immobile o documento equivalente così come disposto dal Regolamento edilizio comunale da cui risulti la destinazione d'uso commerciale. Inoltre occorre indicare anche gli estremi dell'autorizzazione sanitaria, ovvero, qualora non occorra, la non necessità della stessa.

Tali dati possono riguardare anche le richieste del certificato di agibilità o dell'autorizzazione sanitaria (se necessaria) in merito presentate ai competenti uffici, fermo restando l'obbligo del conseguimento dei provvedimenti prima di iniziare l'attività che risulterà altrimenti abusiva.

7. Alla comunicazione, nel caso in cui la stessa non sia firmata davanti al dipendente incaricato che verifichi l'identità del sottoscrittore, deve essere allegata fotocopia di un documento d'identità in corso di validità di ognuna delle persone che rendono e sottoscrivono dichiarazioni; nel caso di cittadini extracomunitari, questi debbono allegare fotocopia di valido permesso di soggiorno.

Torna alla pagina iniziale

8. Deve inoltre essere effettuato il pagamento dei diritti d'istruttoria ed altri eventualmente previsti.

9. La mancanza, incompletezza o non leggibilità anche di una delle dichiarazioni o di uno dei dati e allegati, comporta l'inidoneità e l'inefficacia della comunicazione. E' data facoltà al Responsabile Unico del procedimento, di cui all'articolo 6 del presente regolamento, di richiedere all'interessato l'integrazione degli elementi mancanti, da presentare entro un termine massimo di giorni 15 dalla data di ricevimento della comunicazione. In tale periodo il termine dei 30 giorni è interrotto fino all'integrazione della pratica.

#### Art. 30 - Spacci interni

1. Per vendita in spacci interni si intende la vendita al dettaglio effettuata :

- a favore di dipendenti da enti o imprese, pubblici o privati;
- a favore di militari;
- a favore di soci di cooperative di consumo;
- a favore di aderenti a circoli privati;
- nelle scuole esclusivamente a favore di coloro che hanno titolo ad accedervi;
- negli ospedali, case di cura, ecc., esclusivamente a favore di coloro che hanno titolo ad accedervi;

- nei cinematografi;
  - nei musei;
  - negli altri luoghi, pubblici o privati, assimilabili.
2. I locali nei quali è effettuata la vendita di cui al precedente comma non devono essere aperti al pubblico né devono avere accesso diretto dalla pubblica via.

Torna alla pagina iniziale

#### **Art. 31 - Apparecchi automatici**

1. La vendita dei prodotti al dettaglio per mezzo di apparecchi automatici è soggetta ad apposita comunicazione al Comune.
2. La vendita mediante apparecchi automatici effettuata in apposito locale ad essa adibito in modo esclusivo, è soggetta alle medesime disposizioni concernenti l'apertura di un esercizio di vendita di cui al precedente Capo II del presente Titolo.

#### **Art. 32 - Vendita per corrispondenza o mediante sistemi di comunicazione**

1. La vendita al dettaglio per corrispondenza, tramite televisione o altri sistemi di comunicazione, ivi compreso il commercio elettronico (c.d. "ecommerce") è soggetta a previa comunicazione al Comune nel quale l'esercente ha la residenza, se persona fisica, o la sede legale.
2. E' vietato inviare prodotti al consumatore se non a seguito di specifica richiesta.
3. E' consentito l'invio di campioni di prodotti o di omaggi, senza spese o vincoli per il consumatore.
4. Nei casi in cui le operazioni di vendita siano effettuate tramite televisione, l'emittente televisiva deve accertare, prima di metterle in onda, che il titolare dell'attività sia in possesso dei requisiti prescritti dal Decreto e dal presente regolamento per l'esercizio della vendita al dettaglio.
5. Durante la trasmissione debbono essere indicati il nome e la denominazione o la ragione sociale e la sede del venditore, il numero di iscrizione al registro delle imprese ed il numero della partita IVA.
6. Agli organi di vigilanza è consentito il libero accesso al locale indicato come sede del venditore.
7. Sono vietate le operazioni di vendita all'asta realizzate per mezzo della televisione o di altri sistemi di comunicazione.

Torna alla pagina iniziale

8. Chi effettua le vendite tramite televisione per conto terzi deve essere in possesso della licenza prevista dall'articolo 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
9. Alle vendite di cui al presente articolo si applicano altresì le disposizioni di cui al decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 50, in materia di contratti negoziati fuori dei locali commerciali.
10. Le disposizioni previste dal presente articolo si applicano anche al commercio elettronico nel rispetto dell'art. 21 del Decreto e delle azioni promosse dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

#### **Art. 33 - Vendite a domicilio**

1. La vendita al dettaglio o la raccolta di ordinativi di acquisto presso il domicilio dei consumatori, è soggetta a previa comunicazione al Comune nel quale l'esercente ha la residenza, se persona fisica, o la sede legale.
2. Il soggetto di cui al comma 1, che intende avvalersi per l'esercizio dell'attività di incaricati, ne comunica l'elenco all'autorità di pubblica sicurezza

del luogo nel quale ha la residenza o la sede legale e risponde agli effetti civili dell'attività dei medesimi.

3. Gli incaricati devono essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 2 del Decreto, i quali sono autocertificati dagli stessi ed allegati nella comunicazione di cui al precedente comma.

4. L'impresa rilascia un tesserino di riconoscimento alle persone incaricate, che deve ritirare non appena esse perdano i requisiti.

Torna alla pagina iniziale

5. Il tesserino di riconoscimento deve essere numerato e aggiornato annualmente, deve contenere le generalità e la fotografia dell'incaricato, l'indicazione a stampa della sede e dei prodotti oggetto dell'attività dell'impresa, nonché del nome del responsabile dell'impresa stessa, e la firma di quest'ultimo e deve essere esposto in modo visibile durante le operazioni di vendita.

6. Le disposizioni concernenti gli incaricati si applicano anche nel caso di operazioni di vendita a domicilio del consumatore effettuate dal commerciante sulle aree pubbliche in forma itinerante.

7. Il tesserino di riconoscimento è obbligatorio anche per l'imprenditore che effettua personalmente le operazioni disciplinate dal presente articolo.

8. Alle vendite di cui al presente articolo si applicano altresì le disposizioni di cui al decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 50, in materia di contratti negoziati fuori dei locali commerciali.

Torna alla pagina iniziale

#### **Art. 34 - Propaganda a fini commerciali**

1. L'esibizione o illustrazione di cataloghi e l'effettuazione di qualsiasi altra forma di propaganda commerciale presso il domicilio del consumatore o nei locali nei quali il consumatore si trova, anche temporaneamente, per motivi di lavoro, studio, cura o svago, sono sottoposte alle disposizioni sugli incaricati e sul tesserino di riconoscimento di cui all'articolo precedente.

Torna alla pagina iniziale

### **TITOLO III**

## **DISPOSIZIONI PARTICOLARI E SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA'**

### **CAPO I - DISPOSIZIONI PARTICOLARI**

#### **Art. 35 - Collaborazione con l'Osservatorio regionale**

1. Un gruppo di lavoro istituito nel Comune, sulla base anche delle indicazioni e degli indirizzi dell'Osservatorio regionale di cui all'articolo 18 della Legge Regionale, predispone una banca dati relativa ai dati di tipo statistico e documentario.

2. Agli oneri relativi si farà fronte con appositi stanziamenti di bilancio, la cui entità sarà determinata con le successive delibere di bilancio, utilizzando quota parte delle risorse assegnate nel PEG per l'incentivazione e lo sviluppo del Commercio, in quanto il corretto monitoraggio dei risultati della riforma potrà coadiuvare nell'applicazione di eventuali correttivi per lo sviluppo della rete distributiva.

Torna alla pagina iniziale

#### **Art. 36 - Subingresso**

1. Il trasferimento della gestione o della proprietà per atto fra vivi o per causa di morte di un esercizio di vendita sono soggetti alla sola



comunicazione al Comune .

2. La comunicazione di subingresso è presentata, a pena di decadenza, entro un anno dalla morte del titolare od entro sessanta giorni dall'atto di trasferimento della gestione o della titolarità dell'esercizio.

3. La comunicazione di subingresso presentata entro i termini perentori di cui al precedente comma 2 consente al subentrante – purchè in possesso dei requisiti morali e, per il settore alimentare, professionali – di esercitare immediatamente (cioè nella data in cui la comunicazione è ricevuta dal Comune) l'attività del dante causa, cui correlativamente incombe l'obbligo di cessarla .

4. La comunicazione di subingresso presentata non rispettando i termini perentori di cui al comma 2 comporta la decadenza dell'autorizzazione o del titolo sorto a seguito di precedente regolare comunicazione in capo al dante causa.

Conseguentemente:

- la comunicazione stessa sarà dichiarata inidonea ed inefficace a produrre gli effetti giuridici previsti dal Decreto – e quindi a conseguire gli scopi voluti dall'interessato – e respinta con diffida e divieto nei confronti del subentrante ad esercitare l'attività prima assentita, altrimenti abusiva;

- sarà avviato, ai sensi della Legge 241/90, il procedimento di dichiarazione di decadenza dell'autorizzazione o del titolo sorto a seguito di precedente regolare comunicazione in capo al dante causa.

5. Ad ogni trasferimento della gestione o della proprietà dell'esercizio deve corrispondere una comunicazione di subingresso (e correlativa comunicazione di cessazione da parte del dante causa) osservando i suddetti termini perentori e la sequenza logica e cronologica dei trasferimenti susseguitisi.

6. Anche al dante causa, per le conseguenze negative in cui può indirettamente incorrere, incombe pertanto l'obbligo di verificare che il subentrante rispetti adempimenti e termini prescritti. A tal fine potrà richiedere informazioni ed accedere agli atti d'ufficio

Torna alla pagina iniziale

7. In caso di morte del titolare la comunicazione è effettuata dall'erede o dagli eredi che abbiano nominato, con la maggioranza indicata dall'articolo 1105 del codice civile, un solo rappresentante per tutti i rapporti giuridici con i terzi, ovvero abbiano costituito una società, sempre che abbiano i requisiti di cui all'articolo 5 del Decreto.

8. Qualora si tratti di esercizi relativi al settore merceologico alimentare, gli eredi che ne siano provvisti devono acquisire i requisiti professionali di cui all'articolo 5 del Decreto entro un anno dall'acquisto del titolo.

9. Nel caso di morte del titolare, per proseguirne provvisoriamente l'attività in attesa che sussistano le condizioni per la definitiva comunicazione di subingresso (adempimenti successori, definizione dei rapporti all'interno dell'eventuale comunione ereditaria, negoziazione quote, costituzione società per la gestione dell'esercizio ... etc. ...) è necessario che da parte dell'erede o di uno degli eredi sia presentata comunicazione di prosecuzione dell'attività al Comune, utilizzando l'apposito modello predisposto.

10. All'erede o agli eredi è altresì consentito, entro l'anno dalla data del decesso, cedere in proprietà o in gestione l'esercizio (ipotesi in cui deve

comunque essere presentata definitiva comunicazione di subingresso), purchè vi siano succeduti con regolare denuncia.

#### **Art. 37 - Affidamento di reparto**

1. Il titolare di un esercizio di vendita al dettaglio può affidare la gestione di uno o più reparti dell'esercizio ad altri soggetti in possesso dei requisiti prescritti.

2. L'affidamento del reparto è assimilato al subingresso e soggetto alle procedure di cui all'articolo 41 del presente regolamento, (nella sezione relativa all'apertura per subingresso del Mod. COM 1 o del Mod. COM 3 dovrà barrarsi la casella "ALTRE CAUSE", indicando "PRESA IN GESTIONE DI REPARTO").

3. Il soggetto che affida in gestione il reparto non deve effettuare alcuna comunicazione né di riduzione della superficie di vendita né di parziale cessazione.

Torna alla pagina iniziale

#### **Art. 38 - Cessazione dell'attività**

1. La cessazione dell'attività di un esercizio di vendita è soggetta alla sola comunicazione al Comune.

2. La comunicazione di cessazione, eccetto quella per causa di morte del titolare, deve essere presentata in via preventiva e comunque entro la data di cessazione o dell'atto di trasferimento dell'esercizio. L'inosservanza della presente disposizione è sanzionata ai sensi dell'art. 22 comma 3 del Decreto in relazione all'art. 26 comma 5 del Decreto stesso, anche su segnalazione della competente Camera di Commercio.

### **CAPO II - SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA'**

#### **Art. 39 - Disciplina degli orari**

1. La disciplina degli orari degli esercizi di vendita al dettaglio è contenuta in apposita ordinanza sindacale nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto e dalla normativa regionale. Il Comune, per evitare difficoltà di approvvigionamento, in accordo e collaborazione con le Associazioni di categoria e dei consumatori e con le organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti del settore, promuove le opportune iniziative affinché la chiusura degli esercizi durante il periodo estivo avvenga con criteri di gradualità.

Torna alla pagina iniziale

#### **Art. 40 - Pubblicità dei prezzi**

1. I prodotti esposti per la vendita al dettaglio nelle vetrine esterne o all'ingresso del locale e nelle immediate adiacenze dell'esercizio o su aree pubbliche o sui banchi di vendita, ovunque collocati, debbono indicare, in modo chiaro e ben leggibile, il prezzo di vendita al pubblico, mediante l'uso di un cartello o con altre modalità idonee allo scopo.

2. Quando siano esposti insieme prodotti identici dello stesso valore è sufficiente l'uso di un unico cartello.

3. Negli esercizi di vendita e nei reparti di tali esercizi organizzati con il sistema di vendita del libero servizio l'obbligo dell'indicazione del prezzo deve essere osservato in ogni caso per tutte le merci comunque esposte al pubblico.

4. I prodotti sui quali il prezzo di vendita al dettaglio si trovi già impresso in maniera chiara e con caratteri ben leggibili, in modo che risulti facilmente visibile al pubblico, sono esclusi dall'applicazione del precedente comma 3.

5. In caso di vendita di prodotti d'arte e di antiquariato nonché di oreficeria, l'obbligo di pubblicità del prezzo può ritenersi rispettato mediante modalità idonee allo scopo, anche tramite l'utilizzo sul singolo prodotto di un cartellino visibile dall'interno dell'esercizio e non dall'esterno.

6. Restano salve le disposizioni vigenti circa l'obbligo dell'indicazione del prezzo di vendita al dettaglio per unità di misura.

Torna alla pagina iniziale

#### Art. 41 - **Vendite straordinarie**

1. In tutte le vendite straordinarie è vietato ogni riferimento a procedure fallimentari e simili.

2. Le merci devono essere poste in vendita con l'indicazione del prezzo normale, dello sconto espresso in percentuale e del nuovo prezzo scontato o ribassato.

3. Durante il periodo in cui in un esercizio vengono effettuate vendite di liquidazione e di fine stagione è possibile porre in vendita solo le merci già presenti nell'esercizio e nei locali di sua pertinenza. Il divieto di introduzione di ulteriori merci riguarda sia quelle acquistate che quelle concesse in conto deposito.

4. Le merci oggetto di vendita straordinaria e come tali offerte devono essere separate da quelle eventualmente poste in vendita alle condizioni ordinarie.

5. Le asserzioni pubblicitarie devono contenere gli estremi delle previste comunicazioni, nonché l'indicazione della durata della vendita.

6. Durante le vendite di fine stagione è vietato effettuare vendite promozionali.

Torna alla pagina iniziale

#### Art. 42 - **Vendite di liquidazione**

1. Le vendite di liquidazione sono effettuate dall'esercente dettagliante per esitare in breve tempo tutte le merci in vendita, a seguito di: cessazione dell'attività commerciale, cessione dell'azienda, trasferimento dell'azienda in altro locale, trasformazione o rinnovo dei locali e devono essere comunicate al Comune almeno quindici giorni prima della data di inizio della vendita.

2. Tali vendite possono essere effettuate in ogni periodo dell'anno, per una durata non superiore a 6 settimane, elevato a 13 settimane in caso di cessione, trasferimento, cessazione o chiusura dell'attività commerciale.

3. E' vietato effettuare vendite di liquidazione con il sistema del pubblico incanto.

4. La comunicazione al Comune relativa alla vendita di liquidazione, per la quale è predisposta apposita modulistica, deve essere corredata da una dichiarazione recante i seguenti elementi completi di data ed estremi:

- per la cessazione dell'attività commerciale: di aver effettuato comunicazione di cessazione dell'attività o atto di rinuncia

all'autorizzazione amministrativa;

- per la cessione di azienda: di aver sottoscritto atto pubblico di cessione o scrittura privata registrata;

- per il trasferimento dell'azienda in altro locale: di aver effettuato comunicazione o ottenuto autorizzazione al trasferimento;

- per la trasformazione o il rinnovo dei locali: di aver effettuato denuncia di inizio di attività o ottenuto concessione o autorizzazione

edilizia per la realizzazione di opere edili ovvero di comunicare il rinnovo di almeno l'ottanta per cento degli arredi, dandone adeguata

prova mediante la descrizione degli arredi da sostituire o la produzione di appositi preventivi.

5. Al termine della vendita di liquidazione per il rinnovo e la trasformazione dei locali, l'esercizio deve essere immediatamente chiuso per il tempo necessario all'effettuazione dei lavori stessi. Non sono ammesse deroghe o proroghe alla chiusura, tranne nel caso in cui il soggetto non abbia usufruito dell'intero periodo previsto dalla legislazione vigente, anche nel caso di indisponibilità della ditta incaricata dell'esecuzione dei lavori. Se trattasi di esercizio soggetto ad autorizzazione, il Comune provvede d'ufficio alla revoca dell'autorizzazione amministrativa.

Torna alla pagina iniziale

#### **Art. 43 - Vendite di fine stagione**

1. Le vendite di fine stagione riguardano esclusivamente i prodotti, di carattere stagionale, suscettibili di notevole deprezzamento se non vengono venduti entro un certo periodo di tempo. Tali vendite devono essere presentate al pubblico come tali e possono essere effettuate solo in due periodi dell'anno: dal 20 gennaio al 13 marzo e dal 20 luglio al 10 settembre.

#### **Art. 44 - Vendite promozionali**

1. Nelle vendite promozionali vengono offerte condizioni favorevoli di acquisto dei prodotti in vendita. Le merci offerte in promozione devono essere separate da quelle vendute alle condizioni ordinarie, in modo che siano chiaramente distinguibili. La comunicazione deve essere effettuata al Comune almeno quindici giorni prima dell'inizio della vendita.

2. Le vendite promozionali dei prodotti di carattere stagionale appartenenti al settore merceologico non alimentare non possono essere effettuate nel mese di dicembre, nei periodi delle vendite di fine stagione e nei trenta giorni precedenti tali periodi.

3. Le vendite promozionali dei prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare e dei prodotti per l'igiene della persona e della casa possono essere effettuate, se consentite e nei limiti previsti dalla normativa statale e regionale vigente, in qualsiasi periodo dell'anno senza necessità di preventiva comunicazione al Comune.

Torna alla pagina iniziale

#### **Art. 45 - Attività temporanee di vendita**

1. In occasione di fiere, feste, manifestazioni, spettacoli o altre riunioni straordinarie in aree o locali privati o nella disponibilità di privati o di enti pubblici diversi dall'Amministrazione Comunale, chi interessato, purchè in possesso dei prescritti requisiti di cui all'art. 5 del Decreto e con il consenso dell'organizzatore o del gestore, può presentare una comunicazione per esercitare temporaneamente nel luogo e nel periodo dell'evento, commercio al dettaglio di prodotti allo stesso attinenti.

2. La comunicazione deve essere presentata, a pena di irricevibilità, almeno quindici giorni prima dell'inizio della vendita. A tal fine deve essere utilizzata l'apposita modulistica predisposta dal Comune, rendendo le dichiarazioni prescritte sulla falsariga delle disposizioni contenute nel presente regolamento, in quanto applicabili.

3. Sono fatte salve le vigenti norme in materia di igiene e sanità, anche in relazione al rilascio delle relative autorizzazioni sanitarie, per quanto attiene alla manipolazione ed al deposito di alimenti ed alla vendita di determinati prodotti.

#### **Art. 46 - Consumo di prodotti alimentari negli esercizi di vicinato**

1. Fermi restando i requisiti igienico-sanitari, negli esercizi di vicinato autorizzati alla vendita dei prodotti di cui all'art. 4 della legge 25.03.1997 n°

77 è consentito il consumo immediato dei medesimi all'interno dei locali purchè:

- non venga effettuato un apposito servizio di somministrazione;
- non vengano collocate nel locale di vendita attrezzature finalizzate a permettere o favorire la consumazione sul posto dei prodotti;
- non siano predisposte liste o "menù" dei prodotti offerti, con relativi prezzi;
- non siano raccolte o registrate le ordinazioni e fatto servizio con portate di alimenti e/o bevande.

2. Per attrezzature finalizzate alla somministrazione si intende un qualsiasi elemento di arredo che sia appositamente collocato nel punto di vendita

per consentire o favorire la consumazione dei prodotti sul posto quali tavoli, sedie, banchi, panche e simili. Non sono tali i piani di appoggio

sistemati nell'esercizio per consentire di collocarvi i contenitori di alimenti e bevande durante e dopo l'uso.

Torna alla pagina iniziale

#### Art. 47 – **Sospensione dell'attività**

1. Nel caso di sospensione dell'attività per un periodo superiore ad un mese, deve esserne data comunicazione al Comune almeno 5 (cinque) giorni prima del suo inizio.

2. Il periodo di sospensione può durare fino al massimo di un anno, dopo di che si applicano le disposizioni di cui all'art. 22 comma 4 lett. b) o

comma 5 lett. a) del Decreto

Torna alla pagina iniziale

## **TITOLO IV**

### **DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

#### Art. 48 - **Trattamento dei dati personali**

1. Nell'adempimento delle competenze attribuite dal presente regolamento i competenti uffici dell'Amministrazione Comunale sono autorizzati al trattamento dei dati personali necessari ed indispensabili per l'esercizio delle funzioni previste e/o per il rilascio degli atti.

2. Il trattamento dei dati avverrà nel rispetto della legge 675/1996 e della vigente normativa in materia anche per quanto attiene alle misure minime di sicurezza di cui al D.P.R. 318/1999.

3. I dati saranno trattati, in via preferenziale, in forma elettronica.

4. E' consentita la trasmissione dei dati trattati mediante i sistemi informatici di comunicazione per lo scambio di informazioni fra uffici o per la comunicazione con soggetti esterni.

5. E' garantito in ogni caso all'interessato l'esercizio dei diritti di cui all'art. 13 della legge 675/1996.

Torna alla pagina iniziale

#### Art. 49 - **Sanzioni**

1. Fatte salve le sanzioni previste dal Decreto e dalla Legge regionale, l'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento è punita,

ai sensi dell'articolo 3, comma 4 del d.lgs. 18.8.2000 n. 267, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di lire

150.000 (euro 77,47) ad un massimo di lire 900.000 (euro 464,81).

2. Alla procedura di irrogazione delle sanzioni previste nel comma 1 si applica la legge 689/1981 e le altre norme procedurali in materia di sanzioni

amministrative.

**Art. 50 - Abrogazioni**

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme incompatibili contenute in precedenti regolamenti comunali o altri atti comunque denominati aventi valore normativo, salvo le deroghe ed eccezioni espressamente previste.

2. Ogni modificazione o abrogazione delle disposizioni contenute nel presente regolamento può avvenire esclusivamente mediante abrogazione o modificazione espressa delle stesse, salvo quanto disposto dall'art. 2.